



## SEGRETERIA GENERALE

### **Rassegna settimanale delle novità giurisprudenziali, legislative, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.**

n. 14 dell' 8/04/2014

#### **AFFARI GENERALI**

**Pubblicata in G.U. n. 75 del 31 marzo 2014 la CIRCOLARE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, n. 1/201 del 14 febbraio 2014** - Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, agli enti economici e le società controllate e partecipate. (14A02653)

#### **Ddl città metropolitane, province e fusioni di Comuni: approvazione definitiva**

L'Assemblea della Camera ha approvato il 3 aprile, in via definitiva, in terza lettura e senza introdurre ulteriori modifiche, il disegno di legge AC. 1542-B recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

Con l'entrata in vigore della legge saranno ridisegnati confini e competenze degli enti locali in attesa della riforma del Titolo V della Costituzione: le Province diventano enti territoriali di area vasta, di secondo livello, e dal 2015 nasceranno 10 Città metropolitane.

Fonte: Camera dei Deputati del 4/04/2014

Oltre all'attesa riforma del titolo V della Costituzione, il Ddl varato il 31 marzo dal Consiglio dei Ministri introduce il nuovo "Senato delle autonomie".

Nel senato delle autonomie, previsto dal Ddl di riforma costituzionale, siederanno di diritto i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i sindaci dei comuni capoluogo di regione, due membri eletti dai consigli regionali tra i propri componenti e due sindaci eletti da un collegio di primi cittadini di ciascuna regione. La durata del mandato, a titolo gratuito, sarà pari a cinque anni. A questa componente si aggiungeranno 21 senatori nominati dal Presidente della Repubblica per "altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario" che resteranno in carica per sette anni, sempre a titolo gratuito.

Il nuovo organo, così sostituito, non svolgerà più la funzione legislativa (tranne nei casi di leggi costituzionali o di revisione costituzionale), ma potrà deliberare proposte di modifica a leggi votate dalla Camera dei Deputati, che continuerà a svolgere regolarmente le sue funzioni, e potrà avviare attività conoscitive o formulare osservazioni sulle leggi.

La riforma introduce, infine, l'istituto del "voto a data certa": il Governo potrà chiedere alla Camera di iscrivere con priorità un ddl all'ordine del giorno e votarlo entro 60 giorni dalla richiesta.

Fonte: Italia Oggi n. 77 dell'1/04/2014 pag. 21

**Il Ddl di riforma costituzionale, approvato il 31 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri, abolisce le Province e le materie concorrenti tra Stato e Regioni, riassegna allo Stato alcune funzioni "sensibili" (energia, reti e grandi opere), costituzionalizza il principio di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa.**

Nel nuovo titolo V della Costituzione scompaiono le competenze concorrenti tra Stato e Regioni, mentre si arricchisce l'elenco delle materie di esclusiva competenza statale: coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ordinamento delle professioni e della comunicazione, commercio con l'estero, norme generali sul governo del territorio, produzione, trasporto e distribuzioni nazionali dell'energia elettrica, grandi reti di trasporto. Alle Regioni spetteranno le competenze residuali, oltre ad una serie di funzioni espressamente previste dall'articolo 117, tra le quali la pianificazione infrastrutturale del territorio e l'organizzazione dei servizi alle imprese.

Resta tale la "clausola di supremazia", ossia la potestà dello Stato di intervenire sulle materie riservate alla legislazione regionale, per tutelare l'unità giuridica o economica della Repubblica o per realizzare le riforme di interesse nazionale.

Scompare definitivamente il riferimento alle Province dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione e compare l'ordinamento degli enti di area vasta tra le competenze esclusive dello Stato.

All'articolo 118 viene inserito il principio di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 90 dell'1/04/2014 pag. 4

**Il Ddl Delrio interviene sulla composizione dell'organo di revisione economico-finanziaria nei Comuni più piccoli con una norma di dubbia interpretazione.**

L'articolo 23, poi assorbito dal comma 110 del maxi emendamento approvato al Senato, elencando una serie di attività che "possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono", cita le funzioni dell'organo di revisione che "per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori".

Non è chiaro se si tratti di una semplice facoltà o di un obbligo. Se si trattasse di un obbligo, il revisore dovrebbe essere unico sia per l'unione che per i Comuni che ne fanno parte, con l'abrogazione implicita della disciplina vigente dettata all'articolo 234 del Tuel.

Se fosse al contrario, i Comuni aderenti ad una unione sotto i 10mila abitanti che non svolge tutte le funzioni fondamentali potrebbero scegliere di mantenere un revisore per il proprio ente, a cui si aggiungerebbe quello dell'unione, o scegliere di individuare un unico revisore. Solo per le unioni che svolgono la totalità delle funzioni fondamentali, resterebbe la possibilità di conservare il collegio.

Fonte: Italia Oggi n. 77 dell'1/04/2014 pag. 27

### **Il Ddl Delrio, approvato in via definitiva, incentiva le fusioni tra Comuni con importanti meccanismi di semplificazione amministrativa.**

Negli ultimi anni è cresciuto l'interesse alle fusioni tra enti grazie agli incentivi finanziari previsti dall'articolo 20 del D.L. 95/2012 - che ha previsto un contributo straordinario decennale pari al 20% dei trasferimenti statali attribuiti nel 2010 ai Comuni estinti - e dalla legge 147/2014 - che ha stanziato in favore dei Comuni istituiti a seguito di fusione ulteriori 30milioni fino al 2016 - oltre ai premi previsti a livello regionale.

Il ddl Delrio ha introdotto una nuova forma di fusione "per incorporazione" e incentivi di tipo procedurale/organizzativo e burocratico, disponendo che tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici ed i bilanci dei Comuni coinvolti nella fusione restino in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali ed alla relativa popolazione, fino a che non siano approvati quelli del nuovo ente.

Inoltre, prevede che i Comuni risultanti da fusione, ove istituiscano municipi, possano mantenere, per un mandato, tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti e conservare i margini di indebitamento disponibili.

Ulteriori incentivi sono rappresentati dalla priorità dei nuovi enti nell'assegnazione dei fondi relativi al Programma 6000 campanili e dei bonus del patto regionale verticale.

Fonte: Italia Oggi n. 80 del 4/04/2014 pag. 38

**Le novità in materia elettorale, contenute nel Ddl Delrio, si applicheranno già agli organi che si formeranno a seguito delle elezioni amministrative del 25 maggio prossimo.**

**Le novità in materia elettorale contenute nel Ddl Delrio sono le seguenti:**

**- torna la Giunta nei Comuni fino a mille abitanti;**

- per i Comuni fino a 3.000 abitanti, il Consiglio comunale sarà composto da dieci membri, oltre al Sindaco, mentre gli assessori potranno essere al massimo due;

- per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 10.000, il Consiglio sarà composto dal Sindaco e da dodici membri, mentre gli assessori potranno essere al massimo quattro;

- nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico.

L'ultima novità, che potrebbe anche stravolgere le liste dei candidati da presentare alle prossime elezioni, è l'introduzione del terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti.

Fonte: Italia Oggi n. 80 del 4/04/2014 pag. 38

**Emendamenti al dl finanza locale (decreto legge 16/2014) approvati il 2 aprile scorso alla Camera, anche in materia di lotta all'evasione fiscale e di società controllate e partecipate.**

Un primo emendamento è rivolto a potenziare il "piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale" imposto alla Capitale dall'articolo 16 del D.L. 16/2014; tra le misure correttive anche "un piano rafforzato contro l'evasione tributaria e tariffaria".

Per le società del Comune è prevista la ricognizione di tutte le controllate e partecipate, con la segnalazione, per quelle che risultino in perdita, del numero dei consiglieri e degli amministratori e delle somme totali erogate per ciascuno di essi dall'ente, a qualsiasi titolo percepite. Nelle società che non rispetteranno il piano di risanamento, saranno i dirigenti a farne le spese, con la decurtazione delle indennità di risultato; stralciata, invece, la norma che prevedeva l'automatica decadenza dei membri dei cda.

Fonte: Italia Oggi n. 79 del 3/04/2014 pag. 29

**Il monitoraggio che effettua il Ministero dell'Economia e delle Finanze sui flussi di cassa di tutte le PA (SIOPE ) indica che nell'ultimo triennio la spesa per consumi intermedi è aumentata dello 0,76%.**

I dati sulla spesa pubblica sono ricavabili dal monitoraggio che effettua il Ministero dell'Economia e delle Finanze sui flussi di cassa di tutte le PA (SIOPE); nel triennio 2010-2013 essi segnano un aumento complessivo dello 0,76% della spesa per consumi intermedi, ovvero per gli acquisti dei beni e dei servizi che servono a far funzionare le amministrazioni.

Il decreto sblocca-debiti del 2013 ha contribuito ad incrementare le uscite ma da solo non può spiegare l'aumento della spesa, in particolare perché il D.L. n. 35/2013 si è concentrato soprattutto negli enti territoriali sulla spesa in conto capitale, mentre quella utilizzata per i consumi intermedi si basa sulle spese correnti.

Le sole uscite correnti sono cresciute di 4,2 miliardi e ciò significa che gli importi dei tagli prodotti dalle manovre di finanza pubblica non si sono tradotti in riduzioni della spesa di funzionamento della PA.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 96 del 7/04/2014 pag. 4

Autore: Gianni Trovati

**Il Consiglio dei Ministri n. 11/2014 del 4 aprile scorso, ha approvato uno schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, lo schema di regolamento relativo alle procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato ed altro.**

Il provvedimento di approvazione di uno schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica introduce nel nostro ordinamento misure innovative finalizzate a promuovere l'efficienza energetica nella pubblica amministrazione, nelle imprese e nelle famiglie, secondo gli obiettivi posti dall'Unione Europea di una riduzione dei consumi di energia primaria del 20% entro il 2020.

Le misure, riguardano, in particolare, gli interventi annuali di riqualificazione energetica sugli immobili della pubblica amministrazione, l'introduzione dell'obbligo per le grandi imprese e le imprese che consumano energia di eseguire diagnosi di efficienza energetica, l'istituzione di un Fondo nazionale per l'efficienza energetica per la concessione di garanzie o l'erogazione di finanziamenti, al fine di favorire interventi di riqualificazione energetica della PA, l'efficienza energetica negli edifici residenziali e popolari e la riduzione dei consumi di energia nell'industria e nei servizi.

E' stato approvato uno schema di regolamento relativo alle procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato ed un disegno di legge recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo commerciale tra gli Stati membri dell'Unione europea e le Repubbliche di Colombia e Perù.

E' stato espresso parere favorevole affinché il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione sottoscriva la nuova ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza della Pubblica amministrazione per il triennio 2013-2015.

Fonte: Consiglio dei Ministri del 7/04/2014

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 31 marzo 2014 n. 1542 in materia di presentazione delle liste dei candidati, di autenticazione delle firme dei presentatori, di accettazione delle candidature a cariche elettive e di formalità stabilite dall'art. 21 del d.p.r. n. 445 del 2000.**

Il Consiglio di Stato ha affermato che la circostanza che, di norma, l'autenticazione segua immediatamente la sottoscrizione del dichiarante non implica che la contestualità temporale sia un elemento essenziale dell'autenticazione, e che quindi la mancanza della contestualità ne comporti l'inesistenza. Una tale previsione non è contenuta nella disposizione dell'art. 21 del d.p.r. n. 445/2000, nè nel codice civile. Di conseguenza la mancanza della contestualità non può comportare la nullità od inesistenza dell'autenticazione, ovvero l'incompletezza dell'autenticazione stessa (fattispecie in materia di autenticazione delle firme in occasione della presentazione delle liste elettorali per elezioni amministrative).

Le firme sul modello di accettazione delle candidature a cariche elettive devono essere autenticate nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 21 del d.p.r. n. 445 del 2000, ( a pena di nullità ) che sono formalità essenziali in quanto assicurano la genuinità delle firme dei presentatori di lista, impedendo abusi e contraffazioni. La mancata osservanza di tali modalità rende invalida la sottoscrizione, dato che l'autenticazione, seppure distinta sul

piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale non integrabile aliunde e non un semplice elemento di prova ( cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 febbraio 2013, n. 789; 29 ottobre 2012, n. 5504).

Fra i vari elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione delle candidature a cariche elettive il Consiglio di Stato sottolinea l'apposizione del timbro e l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente. Luogo e data sono due elementi essenziali dell'atto pubblico ex art. 2699 c.c., il luogo in relazione ai limiti spaziali del potere di attestazione del pubblico ufficiale, la data in quanto l'atto pubblico è una narrazione di un fatto storico, collocato nel tempo oltre che nello spazio. La certezza legale, in quanto preclusiva di ogni diverso accertamento, deve consentire una verifica di cui data e luogo sono elementi fattuali indefettibili ( Cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 febbraio 2013, n. 773).

Deve ritenersi invalida la dichiarazione di accettazione della candidatura priva della sottoscrizione del soggetto incaricato dell'autenticazione della firma del candidato, non rilevando il fatto che, in calce alla firma stessa, vi sia la formula rituale attestante il compimento delle operazioni di autenticazione, il timbro tondo del Comune e il timbro lineare dell'incaricato dell'autenticazione.

Esaminando più **in dettaglio** la sentenza si rileva che, con riguardo al primo punto della sentenza, il Consiglio di Stato ha osservato che la prescrizione dell'art. 21, comma 2, del d.p.r. n. 445 del 2000, secondo cui l'autenticazione va redatta di seguito alla sottoscrizione si riferisce alla continuità spaziale, per evitare aggiunte nello spazio tra la dichiarazione e l'autenticazione, ma non implica anche l'immediatezza temporale della dichiarazione di autentica.

Infatti, essendo l'autenticazione atto materialmente distinto dalla sottoscrizione, la discrasia temporale tra la sottoscrizione e l'autenticazione è ammissibile dal punto di vista strettamente giuridico e non inficia la validità dell'autenticazione e l'effetto legale che la legge (art. 2703 cod. civ.) le riconosce, in quanto non rientra tra le formalità prescritte tassativamente dall' art. 21 del d.p.r. n. 445 del 2000. Il valore dell'autenticazione nella legge n. 445 del 2000 è quella di certificare la verità e autenticità della firma apposta alla presenza del pubblico ufficiale nella data indicata nell'autentica medesima, mentre non viene affatto certificata l'esattezza della data apposta accanto alla firma che risulterebbe pertanto irrilevante.

L'esistenza e la regolarità dell'autenticazione seppure formalizzata in data successiva al ricevimento della sottoscrizione non solo non è rilevante penalmente, non sussistendo alcun fatto delittuoso, ma non è nemmeno sanzionata nell'ambito del diritto amministrativo in genere e in quello elettorale in particolare, dato che la norma sostanziale, che disciplina il procedimento per la presentazione delle liste, cioè gli articoli 28 e 30 del d.p.r. n. 570 del 1960 che prevedono la eliminazione delle sottoscrizioni non rese secondo la specifica disciplina in materia, non comprendono la fattispecie in esame che non integra nemmeno incompletezza dell'autenticazione in quanto tutte le formalità necessarie ad individuare esattamente le generalità dei sottoscrittori e l'autenticità delle loro dichiarazioni, il luogo e la data dell'autenticazione sono state rispettate.

In applicazione di tale principio, nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la discrasia temporale tra la data della sottoscrizione dei candidati e quella dell'autenticazione, non integrando invalidità dell'autenticazione o incompletezza

dell'autenticazione, non poteva comportare l'eliminazione delle singole dichiarazioni di accettazione e, quindi, la non ammissione della lista alla competizione elettorale per carenza delle sottoscrizioni.

## **APPALTI E LAVORI PUBBLICI**

**La Ragioneria Generale dello Stato, con comunicato del 2 aprile scorso, rende noto il calendario per gli adempimenti e per l'invio delle informazioni relative al monitoraggio delle opere pubbliche.**

In attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della circolare della Ragioneria Generale dello Stato sulla nuova tempistica di invio dei dati relativi al monitoraggio delle opere pubbliche, la stessa Ragioneria anticipa il calendario degli adempimenti cui sono tenute le amministrazioni interessate:

- comunicazione dello stato di attuazione delle opere riferite alla data del 30 giugno 2014: dal 30 settembre al 31 ottobre 2014;

- comunicazione dello stato di attuazione delle opere riferite al 31 dicembre 2014: dal 1° gennaio al 30 gennaio 2015.

Le successive comunicazioni avranno cadenza trimestrale.

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato del 3/04/2014

## **PUBBLICATE nella G.U.U.E. le DIRETTIVE EUROPEE SUGLI APPALTI PUBBLICI.**

Sono state pubblicate le seguenti direttive:

**DIRETTIVA 2014/24/UE**, sugli appalti pubblici;

**DIRETTIVA 2014/23/UE**, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

**DIRETTIVA 2014/25**, sui settori speciali;

**DIRETTIVA 2014/25/UE**, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (per tutte le direttive pubblicate nella G.U.U.E. del 28 marzo 2014).

**Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014 del Decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" viene confermata la disapplicazione degli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.**

All'articolo 12 del decreto legge n. 47/14, "Piano casa", sono previste disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici.

L'art.12 prevede che, nelle more dell'emanazione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 47/2014, "delle disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente

della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (29 aprile 2014), sono individuate le categorie di lavorazioni di cui all'Allegato A del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che, in ragione dell'assoluta specificità, strettamente connessa alla rilevante complessità tecnica o al notevole contenuto tecnologico, richiedono che l'esecuzione avvenga da parte di operatori economici in possesso della specifica qualificazione. Il decreto individua tra di esse le categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Fonte: Gazzetta Ufficiale dell'1/4/2014

**TAR UMBRIA, SEZ. I , sentenza 27 marzo 2014 n. 187 , in materia di ammissione in gara di una RTI costituenda, nel caso di omessa specificazione, nell'offerta, della quota di partecipazione al raggruppamento in relazione alla quale è stabilita la percentuale dei servizi che s'intendono eseguire.**

Il TAR Umbria ha affermato che è illegittima l'ammissione in una gara di appalto di lavori di una a.t.i. costituenda nel caso in cui sia stata omessa la specificazione della quota di partecipazione al raggruppamento, in relazione alla quale è stabilita la percentuale dei servizi che s'intendono eseguire.

Infatti, da un lato, l'indicazione, in sede di presentazione dell'offerta, delle parti di servizio imputate a ciascun operatore raggruppato è necessaria indistintamente per tutte le forme di a.t.i., orizzontali e verticali, per evitare l'esecuzione di quote rilevanti dell'appalto da parte di soggetti sprovvisti delle qualità all'uopo occorrenti e, dall'altro, proprio perché l'indicazione delle parti di servizio imputate alle singole imprese associate è necessaria per la suddetta ragione, la sua mancanza non può essere integrata tramite il cd. "soccorso istruttorio" della Stazione appaltante e rappresenta di per sé causa di esclusione ex lege dalla gara.

**TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE, SEZ. I , sentenza 27 marzo 2014 n. 129, in materia di esclusione dalle gare per contratti della P.A.**

Il TAR ha affermato che, per contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare contemplato dall'art. 46, comma 1-bis, del [d.lgs. n. 163 del 2006](#), deve ritenersi nulla l'indefinita previsione della lex specialis di una procedura ad evidenza pubblica secondo cui una qualsiasi irregolarità dell'offerta è causa di esclusione dalla stessa.

Ha deciso, inoltre, che è illegittima, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione contemplato dall'art. 46, comma 1-bis, del [d.lgs. n. 163 del 2006](#), l'esclusione dalla gara che sia motivata con riferimento al fatto che l'offerta reca la sottoscrizione su soltanto una delle due facciate del modulo che la contiene; tale circostanza, peraltro, non ha impedito alla stazione appaltante di riconoscere l'autore, tanto che la ditta stessa è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria ( Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 8 giugno 2012, n. 3393).



## **CONTABILITA' E BILANCIO**

### **Esito Conferenza straordinaria su armonizzazione dei sistemi contabili**

Nell'ambito della Conferenza Unificata straordinaria del 2 aprile scorso, è stata sancita l'intesa sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, condizionata all'accoglimento di alcune richieste formulate dall'Anci.

Tra le proposte volte a migliorare il testo del decreto correttivo, anche la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio consolidato (attualmente fissata al 30 giugno) al 30 settembre per consentire agli enti di consolidare i bilanci delle società definitivamente approvati dai rispettivi organi.

Restano valide, specifica inoltre l'Anci, le formulazioni degli emendamenti già presentati, concordati e condivisi con i Ministeri competenti.

Fonte: ANCI del 7/04/2014

## **FISCO E TRIBUTI**

**La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7635 del 2 aprile scorso, ha chiarito che è nullo l'accertamento fiscale che indica solo le aliquote minime e massime.**

La Corte di Cassazione ha affermato che ,in materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'avviso di accertamento che non indica l'aliquota applicata, ma si limita a riportare le aliquote minima e massima, viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che è alla base dell'accertamento. Il contribuente, infatti, dovrebbe sempre essere messo nelle condizioni di comprendere le modalità di applicazione dell'imposta e la ragione del suo debito, senza dover ricorrere all'ausilio di un professionista.

Di conseguenza l'omissione dell'aliquota applicata su ciascun importo imponibile determina la nullità dell'atto a prescindere dalla dimostrazione che l'atto abbia violato i diritti del contribuente.

Fonte: Italia Oggi n. 79 del 3/4/2014 pag. 27

**Il D.L. n. 16/2014, all'art. 1, comma 3, ha stabilito che gli immobili degli enti non profit sono esonerati dal pagamento della Tasi se in essi si svolgono attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali e culturali, e quindi non commerciali.**

Nel caso in cui l'utilizzazione sia mista, l'esenzione si applica solo sulla parte nella quale si svolge l'attività non commerciale se identificabile.

La norma del D.L. n. 16/2014 richiama quanto previsto dall'art. 91-bis del D.L. n. 1/2012, secondo cui gli enti ecclesiastici e non profit non pagano l'Imu se nei loro immobili non vengono svolte attività commerciali.

La differenza è che se nella disciplina dell'Imu per fruire dell'esenzione l'ente non profit deve essere possessore dell'immobile, godendo quindi del diritto di proprietà, usufrutto o di un diritto reale di godimento, per la Tasi è sufficiente che sia detentore dell'immobile, quindi inquilino o comodatario, considerando che la Legge di stabilità 2014 lo assoggetta in quota al pagamento dell'imposta nella misura deliberata dal Comune.

Se l'unità immobiliare ha un'utilizzazione mista e l'esenzione dal pagamento della Tasi è parziale, la parte dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente deve essere accatastata separatamente e, nel caso in cui non sia possibile, si avrà diritto al trattamento agevolato in proporzione all'uso non commerciale dell'immobile risultante da apposita dichiarazione dell'ente interessato.

Nel D.M. 200/2012 sono indicati i parametri per stabilire come assoggettare a imposta la parte degli immobili adibita ad attività commerciali.

Fonte: Italia Oggi n. 77 dell'1/4/2014 pag. 27

### **E' stato riformulato l'articolo al D.L. 16/2014 che prevedeva il vincolo per i Comuni di destinare alle detrazioni Tasi l'intero extraggettito prodotto dalla maggiorazione dell'0,8 per mille.**

L'unico vincolo imposto ai Comuni, quindi, sarà quello di allegare al bilancio consuntivo un prospetto analitico che indichi le maggiori entrate riscosse applicando l'addizionale e le modalità con cui tali risorse sono state destinate alle detrazioni, nonché l'indicazione delle risorse rispettivamente attribuite alle singole tipologie di detrazione.

Per i Comuni è stato alleggerito il fondo di svalutazione crediti: la percentuale di residui più vecchi di 5 anni che gli enti dovranno iscrivere in bilancio per il 2014 passa dal 25 al 20%. Si cerca ancora l'accordo, invece, sulla Tari e, in particolare, sul trattamento impositivo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani che i produttori smaltiscono in proprio.

Fonte: Italia Oggi n. 80 del 4/4/2014 pag. 37

### **Dal 2014 gli enti locali dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate le cessazioni di beni e le prestazioni di servizi resi e ricevuti rilevanti ai fini Iva.**

La comunicazione dovrà essere fatta entro il mese di aprile 2015 e non riguarderà le operazioni documentate da fattura elettronica.

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 5 novembre 2013 ha escluso gli anni 2012 e 2013. Tale nuovo adempimento a carico degli enti locali, limitato alle attività commerciali, è giustificato sia dal fatto che essi sono soggetti passivi come i privati, sia dal fatto che il quadro normativo e di prassi in materia di gestione Iva negli enti pubblici è decisamente inadeguato.

Risulterà molto difficile adempiere a quanto previsto nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sia a causa di quanto previsto dall'ormai datata circolare n.18/1976, sia perché è difficile individuare compiutamente le attività commerciali degli enti locali, dato il loro eterogeneo comportamento fiscale.

L'incertezza della normativa, quindi, si accompagna all'inadeguatezza dei sistemi informativi, visto che la contabilità Iva è tenuta nell'ambito dei sistemi integrati di contabilità finanziaria "adattandola" alle esigenze di quest'ultima e rendendo difficile l'estrapolazione dei dati.

Il mancato adeguamento dei programmi renderà certamente difficile procedere nei tempi previsti per lo spesometro.

La platea dei soggetti obbligati ad inviare lo spesometro potrebbe ridursi per effetto di quanto previsto dall'art. 50-bis del D.L. n. 69/2013, che esclude le operazioni documentate da fattura elettronica e consente la sostituzione dello spesometro con l'invio telematico giornaliero di tutti i dati Iva.

In ogni caso sia la fatturazione elettronica che l'invio telematico giornaliero dei dati all'Agenzia delle entrate appaiono di improbabile attuazione nel breve periodo per gli enti locali. Sarà necessario, quindi, adeguarsi per tempo in maniera tale da non dover attendere una nuova proroga.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 96 del 7/04/2014 pag. 30

Autori: Maurizio Delfino Elena Salvia

## **PERSONALE**

### **L'Aran risponde ad un quesito in materia di posizione organizzativa e procedimento disciplinare.**

Quesito: Quale trattamento economico deve essere riconosciuto al dipendente, titolare di posizione organizzativa, che, licenziato a seguito di procedimento disciplinare, sia stato successivamente reintegrato in servizio a seguito di sentenza di secondo grado emessa dal giudice del lavoro, per tutta la durata del periodo di licenziamento?

Risposta dell'Aran.

Si ritiene che, nella particolare fattispecie prospettata, l'ente dovrebbe applicare, in via analogica, la disciplina in materia di rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, contenuta nell'art.4, comma 11, del CCNL dell'11.4.2008.

Questa, infatti, con riferimento all'ipotesi del dipendente che, prima licenziato e successivamente assolto, viene riammesso in servizio, stabilisce che: "dalla data di riammissione ... il dipendente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero alla prestazione di lavoro straordinario".

Il riferimento della clausola contrattuale anche agli "incarichi" consente di escludere dal conteggio, concernente la ricostruzione del trattamento economico da corrispondere al dipendente per il periodo del licenziamento, sia la retribuzione di posizione che quella di risultato dei titolari di posizione organizzativa,

In proposito, si evidenzia anche che la suddetta disciplina contrattuale trova ulteriore conferma e riscontro nella previsione dell'art. 5, comma 8, del medesimo CCNL dell'11.4.2008.

Questa, infatti, in materia di sospensione cautelare in caso di procedimento penale, per il caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento del dipendente (con una delle formule espressamente ivi previste), stabilisce che: ".....quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario...".

Fonte: ARAN dell'1/4/2014

**L'ANCI chiede all'ARAN un chiarimento urgente sulla questione degli oneri per i compensi da lavoro straordinario.**

Secondo l'orientamento ARAN, i compensi per gli straordinari devono trovare copertura solo nel fondo previsto dall'articolo 14 del CCNL del Comparto Enti locali, ad eccezione di "specifiche ipotesi" tra cui il lavoro straordinario prestato durante le consultazioni elettorali. L'Anci ritiene che ciò possa determinare disagi soprattutto nei piccoli Comuni dove il fondo destinato agli straordinari è "estremamente esiguo", con la conseguenza che "molti Comuni non potranno assicurare la piena funzionalità dei servizi elettorali". A tal fine l'Anci chiede all'Aran una soluzione operativa urgente anche in vista delle prossime elezioni amministrative ed europee.

Fonte: ANCI dell'1/04/2014

**La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare 31 marzo 2014, n. 13 avente ad oggetto "Rilevazioni previste dal titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2013) e Monitoraggio anno 2014."**

La circolare n. 13/2014 fornisce le istruzioni necessarie all'acquisizione dei dati della Relazione allegata al conto annuale per l'anno 2013 e di quelli del Monitoraggio 2014.

In riferimento alla relazione allegata al conto annuale 2013, la Ragioneria chiarisce che per Comuni, Unioni dei Comuni, Province, ASL e Aziende ospedaliere la rilevazione del 2013 non ha subito rilevanti modifiche rispetto a quella dell'anno 2012 e, come già avvenuto negli anni precedenti, alcune delle informazioni rilevate per gli enti locali saranno trasferite al Sistema informativo del Ministero dell'Interno - Banca dati del Censimento del personale degli Enti locali (CEPEL).

In riferimento al Monitoraggio 2014, la Ragioneria ricorda che tra i soggetti tenuti all'invio dei dati ci sono i Comuni (limitatamente ad un "campione" di 598 enti) e le Province. L'invio dei dati, per ciascun mese dell'anno, deve essere effettuato con cadenza trimestrale e completato entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato del 4/04/2014

**La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 116/2014 ha lasciato libertà di calcolo sui vincoli di finanza pubblica applicati al fondo incentivante, ma ciò fa aumentare le perplessità circa la corretta disciplina della materia.**

L'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 prevede, oltre ad un tetto all'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale ancorato all'anno 2010, che tale importo sia automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Nonostante la Ragioneria Generale dello Stato, l'Aran e la magistratura contabile abbiano più volte fornito chiarimenti in proposito, non sono mancati i contrasti interpretativi, ai quali si aggiunge quanto previsto dalla deliberazione n. 116/2014 della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti.

Essa, infatti, ha ritenuto legittimo procedere alla riduzione del fondo destinato alla remunerazione del trattamento accessorio del personale sulla base del confronto tra il valore medio delle unità di personale presenti nell'anno di riferimento e il valore medio

relativo all'anno 2010 (RGS, circolare n. 12/2011), ma ha considerato ammissibile anche il diverso criterio secondo cui, nel calcolo dell'entità annuale di riduzione delle risorse, si dovrà tener conto della data di cessazione del personale fuoriuscito, operando una riduzione in termini di rateo.

E' vero che entrambe le modalità di calcolo appaiono idonee ad assicurare l'automatismo e la proporzionalità della riduzione rapportando l'entità del fondo al numero dei dipendenti cessati, ma è altrettanto vero che, in termini di quantificazione delle risorse, la differenza è cospicua perché con il secondo sistema di calcolo eventuali cessazioni intervenute nell'ultimo periodo dell'anno riducono solo pro rata le relative spettanze.

Tale ultimo criterio sembrerebbe maggiormente equo rispetto al sistema della media dei dipendenti in servizio (Corte dei Conti Emilia Romagna, deliberazione n. 223/2013) ma ha lo svantaggio di rendere più complessi i calcoli richiesti. Secondo la Corte dei Conti Lombardia, quindi, ogni singolo ente è libero di scegliere, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, quale delle due metodologie di computo utilizzare per determinare la decurtazione del fondo ed è escluso che la riduzione possa essere parametrata in via esclusiva al trattamento effettivamente corrisposto ai singoli dipendenti cessati dal servizio.

Fonte: Italia Oggi n. 80 del 4/04/2014 pag. 37

### **Decreto Legge n. 34/2014, in corso di conversione: novità principali relative al contratto a tempo determinato .**

Il D.L. n. 34/2014 intende semplificare le disposizioni in materia di contratto a tempo determinato, modificando il D.Lgs. n. 368/2001, che si applica anche alla pubblica amministrazione, dove compatibile, attraverso il rinvio operato dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001.

Le novità sul contratto a tempo determinato contenute nel recente Decreto Legge n. 34/2014, in corso di conversione, sono le seguenti:

- previsione dell'esclusione, per gli interi 36 mesi, della causale per la sottoscrizione di contratti di lavoro a termine e di contratti di somministrazione;
- introduzione di una percentuale (al massimo il 20% dell'organico dell'impresa) per il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine o di contratti di somministrazione che i datori di lavoro possono costituire.
- previsione che il termine del contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato, previo consenso del lavoratore, quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 3 anni, fino ad un massimo di 8 volte, purché le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato. Solo quest'ultima novità può essere estesa al lavoro pubblico.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 96 del 7/04/2014 pag. 30

Autore: Maria Barilà

### **Disegno di legge di conversione del D.L. n. 16/2014: condono tombale" di tutti gli atti di costituzione e di utilizzo del fondo per le risorse decentrate, se adottati entro il termine per l'adeguamento alla Riforma Brunetta.**

Il disegno di legge di conversione del D.L. n. 16/2014, nel testo attualmente all'esame della Camera, introduce un "condono tombale" di tutti gli atti di costituzione e di utilizzo del fondo per le risorse decentrate, se adottati entro il termine per l'adeguamento alla Riforma Brunetta.

L'emendamento prevede che sono fatti salvi gli effetti passati, presenti e futuri degli atti sottoscritti entro il termine per l'adeguamento alla Riforma Brunetta e applicati o in corso di applicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto " salva Roma".

Ci sono però alcune condizioni: il rispetto del Patto di stabilità, delle norme in materia di spese e assunzioni di personale, nonché dell'articolo 9 del D.L. n. 78/2010, oltre al fatto che gli atti non devono aver comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale.

Non è specificato il periodo temporale nel quale tali requisiti devono essere verificati.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 96 del 7/04/2014 pag. 30

Autori: Tiziano Grandelli Mirco Zamberlan

## **PERSONALE /CONCORSI**

**CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE - sentenza 19 marzo 2014 n. 150 - Concorso - Riservato e riserve di posti - Calcolo della riserva - Riservatari nominati per merito proprio - Vanno computati nell'aliquota dei posti riservati.**

In un concorso pubblico, il candidato riservatario vincitore per merito proprio deve essere computato nel totale dei soggetti riservatari.

Infatti, se un candidato riservatario si è collocato tra i vincitori per merito, egli avrà, al contempo, soddisfatto i due interessi in gioco: quello costituzionale alla selezione dei migliori e quello della legge alla presenza, nell'Amministrazione, di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva ( V. nello stesso senso di recente C.G.A., sentenza 24 febbraio 2010, sulla computabilità nei concorsi pubblici, nell'ambito del totale di coloro in favore dei quali sia prevista una riserva dei posti, dei riservatari che sono vincitori per merito proprio).

Occorre però segnalare che il Consiglio di Stato, sez.IV, in senso opposto con la sentenza 25 luglio 2005, secondo cui "Nel caso di posti da ricoprire in base alle riserve previste in favore delle categorie protette, ai fini del rispetto delle aliquote previste, non devono essere computati coloro che, pur appartenendo a tali categorie (nella specie, di cui alla L. 482 del 1968), siano stati nominati per merito proprio."

## **POLIZIA LOCALE**

**Il Sottosegretario dell'Economia e delle Finanze Zanetti, in risposta ad una interrogazione parlamentare, ha chiarito la portata applicativa dell'articolo 41 del Codice della Strada.**

L'articolo 41, comma 10, del Codice della Strada dispone che durante il periodo di accensione della luce gialla gli automobilisti non possano oltrepassare la linea di arresto, a meno che non si trovino così prossimi al momento di accensione della luce, da non potersi più arrestare in condizioni di sufficiente sicurezza.

Al riguardo, il Sottosegretario dell'Economia ha chiarito che, anche se il legislatore non ha indicato un tempo di accensione della luce gialla, i Comuni non possono intervenire arbitrariamente in tal senso, dovendo invece ricorrere a puntuali regole tecniche.

Vengono generalmente adottati tempi minimi di quattro secondi in ambito urbano, cinque secondi in ambito extraurbano ed in presenza di particolari condizioni geometriche. Questi tempi minimi possono però essere adeguatamente incrementati sulla scorta di apposita relazione dei tecnici abilitati alla regolamentazione semaforica. Un fattore determinante per la definizione del tempo della luce gialla è la valutazione del tipo di veicoli che circolano sull'incrocio: in presenza di traffico pesante non si può scendere sotto i quattro secondi.

Fonte: Italia Oggi n. 79 del 3/04/2014 pag. 25

**Con circolare del 26 marzo 2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti in merito alla problematica del ritiro delle patenti di guida dei cittadini comunitari in caso di mancata conversione del titolo.**

Nel dirimere le opportune istruzioni, il Ministero dei Trasporti chiarisce che la conversione delle patenti comunitarie ex articolo art. 136-bis, comma 3, del Codice della strada non risulta obbligatoria fino al 19 gennaio 2015.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4/04/2014

## **SERVIZI PUBBLICI**

**Un emendamento al ddl di conversione del D.L. n. 16/2014 introduce importanti incentivi fiscali a favore degli enti locali per lo scioglimento delle società partecipate e l'alienazione delle partecipazioni.**

Al fine di rilanciare i processi di razionalizzazione delle società partecipate degli enti locali, una nuova disposizione del D.L. n. 16/2014, aggiunta durante l'iter di conversione, andrà, se confermata, a completare il pacchetto sulle partecipate predisposto dalla Legge di stabilità 2014. La nuova disposizione stabilisce che le amministrazioni pubbliche e le loro società controllate direttamente o indirettamente possono far ricorso alla procedura di scioglimento o a quella dell'alienazione, godendo di vantaggi fiscali se gli atti relativi alla procedura scelta sono deliberati entro il 5 marzo 2015, ossia entro un anno dall'entrata in vigore del decreto "salva Roma".

Quindi le amministrazioni pubbliche e le loro società controllate possono fare ricorso a due opzioni:

- procedere allo scioglimento: se deliberato entro il 5 marzo 2015, gli atti posti in essere in favore dell'ente locale socio sono esenti da imposte, compresa l'IVA, ed, inoltre, il personale dipendente delle società sciolte è ammesso di diritto alla mobilità verso altre partecipate.
- alienare quote o azioni: se entro il 5 marzo 2015 l'ente delibera lo svolgimento di gara ad evidenza pubblica e prevede la contestuale assegnazione del servizio al privato per 5 anni, la plusvalenza è esente da imposte e le minusvalenze possono essere distribuite su 5 bilanci.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 96 del 7/04/2014 pag. 30

Autore: Alberto Barbiero